

Sentenza n. 770/2015 pubbl. il 18/05/2015

RG n. 6898/2014

Repert. n. 1666/2015 del 20/05/2015

N. R.G. 6898/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6898/2014

tra

PARTE ATTRICE

e

PARTE CONVENUTA

Oggi 18 maggio 2015 ad ore 1015 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted]

Per parte convenuta l'avv. [redacted]

Dopo breve discussione orale in replica, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luca Ramponi



Sentenza n. 770/2015 pubbl. il 18/05/2015

RG n. 6898/2014

Repert. n. 1666/2015 del 20/05/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6898/2014 promossa da:

[redacted] C.F. [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] mente domiciliato in presso il difensore avv. [redacted]

PARTE ATTRICE

contro

[redacted] SPA (C.F. [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] ativamente domiciliato in [redacted]
[redacted] il difensore avv. [redacted]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 7 maggio 2015.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che:

- su ricorso di [redacted], in data 26.07.2014 il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 2452/2014 con il quale si ingiungeva alla [redacted] pagare alla ricorrente, entro quaranta giorni dalla notifica, la somma di euro 268.230,85, oltre interessi e spese, corrispondente al credito vantato dalla Banca Popolare [redacted] nei confronti della [redacted] le erede di [redacted] sore della società [redacted] il credito era ricompreso fra quelli in sofferenza ceduti dalla Banca Popolare [redacted] società veicolo [redacted] srl ai fini della cartolarizzazione degli stessi;
- con atto notificato in data 24.10.2014, la Sig.ra [redacted] proponeva formale opposizione al Decreto Ingiuntivo;
- con ordinanza del 30.03.2015, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo opposto e fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex. art. 281 *sexies* c.p.c. l'udienza del 7 maggio 2015.

Considerato che



- è discusso se sussista o meno potere discrezionale del Giudice nella concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. in presenza di richiesta delle parti o di una di esse; le opinioni in dottrina e giurisprudenza essendo sul punto assolutamente divergenti;

- infatti, l'art. 183 comma VI c.p.c. stabilisce che il Giudice deve concedere i termini istruttori "se richiesto"; tale espressione essendo da taluni interpreti intesa come obbligo di concessione in presenza di richiesta di una delle parti; da altri invece intesa come riferimento oggettivo alla necessità di concedere i termini in relazione al contenuto della res controversa e alle difese svolte dalle parti;

- l'interpretazione preferibile è la seconda, in quanto:

a) l'art. 80 bis delle disposizioni di attuazione c.p.c. non abrogato dalla riforma del comma VI dell'art. 183 c.p.c. non esclude il potere discrezionale del giudice di rimettere la causa in decisione anche "all'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti", con ciò stabilendo, in linea di principio, un potere discrezionale di valutare la decidibilità della causa nel merito anche in prima udienza; tale potere essendo da esercitarsi esclusivamente con l'accortezza di non pregiudicare il diritto di difesa delle parti che abbiano chiesto la concessione dei termini; potendo il potere in questione (ai sensi del combinato disposto dell'art. 187 c.p.c. e dell'art. 80 bis disp. att. c.p.c.) pienamente esplicarsi anche nella negazione dell'appendice di trattazione scritta, nel caso in cui, invece, tale diritto non sia in alcun modo conculcato, alla stregua della concreta configurazione delle argomentazioni, deduzioni e istanze contrapposte, per come cristallizzate a quella udienza, il diritto di difesa, anche tenuto conto delle preclusioni alle nuove allegazioni comunque perfezionatesi a quella udienza;

b) dalla stessa differente dizione letterale dell'art. 183 comma VI c.p.c. se confrontato con l'art. 184 c.p.c. nella versione previgente alla novella del 2005 (che faceva riferimento alla "istanza di parte" vincolante per il giudice) (così essendo inconferente al caso di specie il principio esposto da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4497 del 24/02/2011);

c) da una interpretazione coerente con il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 c.p.c. del disposto letterale (equivoco effettivamente) dell'art. 183 comma VI c.p.c.; dovendosi dare preminenza alla rapida definizione della causa laddove non sussistano interessi della difesa (della parte richiedente i termini) da tutelare, essendo le difese e le argomentazioni non ulteriormente (nemmeno in via ipotetica) deducibili in modo tale da mutare la eventuale decisione, che è fondata su documentazione e argomenti già proposti dalla parte che ha richiesto i termini istruttori;

d) dalla norma di cui all'art. 183 bis c.p.c. (pur non applicabile ratione temporis al caso di specie vista l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 12 settembre 2014, n. 132) deve evincersi come, il legislatore, avendo introdotto il potere del Giudice di convertire il giudizio in prima udienza, a prescindere dalle memorie e dalle eventuale richiesta di essa svolta, in rito sommario, dal rito ordinario di cognizione, senza modificare il disposto del comma VI dell'art. 183 c.p.c. si evince l'ormai consolidato ingresso nel sistema (a corroborazione della interpretazione già comunque sostenibile per le ragioni anzidette) di un potere discrezionale del giudice di valutazione in ordine alla necessità di appendice scritta di trattazione e deduzione istruttoria; in altri termini, posto che il Giudice può appunto, nella logica dell'art. 183 bis c.p.c. novellato, valutare "la complessità della lite e dell'istruzione probatoria" per passare alla cognizione sommaria, deve ritenersi che, anche a



prescindere da tale norma, che non ha modificato l'art. 183 c.p.c. comma VI, sia comunque consentita una valutazione della esigenza di ulteriore trattazione ed istruttoria già in prima udienza;

Osservato che nel caso di specie le stesse difese delle parti come definitivamente precisate alla udienza ex art. 183 c.p.c. provano la natura documentale della causa.

Nel merito dei motivi d'opposizione si osserva quanto segue.

E' pacifico che:

– in data 15.03.2011, si costituiva fideiussore di [REDACTED] spa, fino all'importo di 281.400,00 a garanzia delle obbligazioni dalla stessa assunte nei confronti della Banca Popolare [REDACTED] in dipendenza del Castelletto per finanziamenti in euro non correlati ad operazioni commerciali con l'estero, il [REDACTED] (doc. n. 7 di parte opposta);

– il suddetto fideiussore è deceduto in [REDACTED] (RE) il 26.03.2013 (doc. n. 9 di parte opposta).

Orbene, la fideiussione sottoscritta dal Sig. [REDACTED] prevede all'art. 3 che "le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori e/o aventi causa del fideiussore".

Eccepeva l'opponente che i debiti ereditari si ripartiscono fra gli eredi per quote proporzionali alle rispettive quote di eredità, ai sensi dell'art. 752 c.c., e che, pertanto, non poteva essere l'unica destinataria dell'ingiunzione di pagamento per l'intero debito del de cuius, essendo eredi del signor Baroni, oltre alla stessa Sig.ra [REDACTED] (così come risulta dalla "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" a firma della stessa in data 18.04.2013 e dalla nota di trascrizione della denuncia di successione: doc. nn. 11 e 12 di parte opposta), anche i di lui fratelli i Sig.ri [REDACTED]

Dalla predetta dichiarazione si evince che la odierna opponente si è definita già erede (e non solo chiamata all'eredità): dovendo intendersi che con quella dichiarazione abbia inteso ammettere d'aver accettato l'eredità del defunto sig. [REDACTED]: il documento, pur essendo un atto pubblico rivolto a terzi, può valutarsi come confessorio, liberamente valutabile in modo positivo circa l'acquisita qualità di erede dell'opponente ex art. 2735 c.c., tenuto conto che la qualità di erede è pacifica. Parte attrice ha addotto di essere (insieme ad altri) erede del sig. [REDACTED] e con dichiarazione valevole a ritenere provata tale circostanza ex art. 115 c.p.c. (v. pag. 4 opposizione).

Effettivamente, secondo la disciplina codicistica della ripartizione del passivo ereditario, ciascun erede risponde dei debiti in misura proporzionale alla propria quota ereditaria, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto (art. 752 c.c.).

La stessa formulazione della norma (salvo che il testatore abbia altrimenti disposto) rende evidente il carattere dispositivo, ossia derogabile, del principio in essa sancito.

Ne deriva che il testatore possa dettare una diversa disciplina per la ripartizione per le proprie passività e ciò anche attraverso una pattuizione contrattuale (cfr. Tribunale di Novara 27/09/2010). In tal senso si è espressa la Suprema Corte laddove ha ritenuto ammissibile una clausola derogatoria al richiamato principio inserita in un contratto di conto corrente, sul presupposto che colui che contrae

un'obbligazione può stipulare che i suoi eredi rimangano solidalmente obbligati per l'intero debito contratto, in quanto ogni debitore può apporre ai suoi beni i carichi che li aggradano, salva la possibilità per gli eredi di sottrarsi a tali vincoli rinunciando all'eredità o accettandola con il beneficio di inventario (Cass. Civ. Sez. II 7.4.2005 n. 7281; Cass. Civ. 14063/2000).

Pertanto, pienamente legittima è la clausola di cui all'art. 3 della fideiussione in oggetto e la relativa eccezione è infondata.

Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate da parte opponente, non sono provate:

- l'eccezione circa l'illegittima emissione del decreto ingiuntivo per assenza dei presupposti previsti dall'art. 633 e ss. c.p.c., avendo parte opposta prodotto in giudizio il contratto di cessione (doc. 2 monitorio);
- l'eccezione circa la carenza di legittimazione passiva in capo alla opponente, avendo parte opposta prodotto in giudizio avviso dell'avvenuta cessione del credito mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi della L. n.130 del 30/04/1999;
- l'eccezione circa l'estinzione dell'obbligazione principale della debitrice [redacted] nei confronti della [redacted] con conseguente estinzione dell'obbligazione accessoria di garanzia, dal momento che dalla stessa contabile bancaria prodotta da parte opponente (doc. n. 2 di parte opponente) si può rilevare il giro dell'esposizione ad altro conto della banca cedente: la fideiussione, benchè specifica, non garantiva solo il finanziamento mediante castelletto su un certo conto corrente ma il finanziamento a mezzo castelletto su fatture correlate all'oggetto ivi definito, a prescindere dalla contabilizzazione delle poste passive derivanti da tale rapporto su un conto corrente piuttosto che su un altro; il giroconto è quindi irrilevante, non comportando estinzione del debito oggetto della garanzia fideiussoria invocata nel ricorso monitorio;
- l'eccezione circa il mancato rispetto da parte della [redacted] dei termini di cui all'art. 1957 c.c., tenuto conto che l'art. 6 della sopra richiamata fideiussione dispensa la banca dall'agire entro detti termini (doc. n.7 di parte opposta);

Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Respinge l'opposizione promossa dalla Sig.ra [redacted] avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2452/2014 emesso dal Giudice del Tribunale di Reggio Emilia in data 26.07.2014 e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto opposto;
2. Dichiara tenuta e condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio di opposizione che si liquidano in euro € 14.579,70 per compensi professionali (compreso 15% spese generali) oltre accessori di legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Sentenza n. 770/2015 pubbl. il 18/05/2015

RG n. 6898/2014

Repert. n. 1666/2015 del 20/05/2015

Reggio Emilia, 18 maggio 2015

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

